

Civile Ord. Sez. 1 Num. 17507 Anno 2026  
Presidente: MERCOLINO GUIDO  
Relatore: CASADONTE ANNAMARIA  
Data pubblicazione: 02/06/2026



Rel.

### **ORDINANZA**

sul ricorso iscritto al n. 7431/2021 R.G. proposto da:

**GE.I. Srl** in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto e dall'avvocato Giuseppe con domicilio digitale [alberto.panuccio@avvocatirc.legalmail.it](mailto:alberto.panuccio@avvocatirc.legalmail.it) e [giuseppe.@.it](mailto:giuseppe.@.it);

-ricorrente-

contro

**Leit Spa** in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Stella unitamente all'avvocato Matteo con domicilio digitale [@pec.ordineforense.salerno.it](mailto:@pec.ordineforense.salerno.it) e [@.org](mailto:@.org);

-controricorrente-

avverso la sentenza della Corte d'Appello di Messina n. /2020 depositata il 03/12/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/02/2026 dalla consigliera Annamaria Casadonte.

## **RILEVATO CHE**

1. La controversia trae origine da un rapporto di mandato all'interno di un raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) costituito per partecipare alla gara indetta dall'Azienda Trasporti Municipalizzati di Taormina per la realizzazione della funivia Taormina-Mazzarò.

2. Con atto di citazione notificato il 1° aprile 2004, la GE.I.CO. s.r.l. conveniva dinanzi al Tribunale di la Leitner S.p.A., mandataria del raggruppamento temporaneo di imprese, deducendo l'inadempimento del mandato da parte della mandataria. In particolare, GE.I.CO. lamentava che Leitner avesse omesso di coltivare ed esplicitare tempestivamente le riserve iscritte nel IV stato di avanzamento lavori, concernenti opere di consolidamento per l'importo di euro , sottoscrivendo, invece, lo stato finale e il certificato di collaudo senza curare la tutela del credito della mandante.

3. La Leitner si costituiva, eccependo in via preliminare la prescrizione del credito e, nel merito, l'infondatezza della domanda.

4. Con sentenza 16 maggio 2007, il Tribunale di accoglieva la domanda e condannava Leitner al pagamento della somma richiesta.

5. Proposto appello da Leitner, la Corte d'appello di , con sentenza n. 463/2008, dichiarava prescritto il diritto e rigettava la domanda.

6. Avverso tale decisione GE.I.CO. proponeva ricorso per cassazione. La Corte di cassazione, con sentenza n. del 14 ottobre 2015, accoglieva il primo motivo, cassava la sentenza d'appello e rinviava la causa alla Corte d'appello di Messina in diversa composizione, affermando che il *dies a quo* della prescrizione non poteva coincidere con la mancata esplicitazione delle riserve, ma con il completamento del mandato.

7. Riassunto il giudizio, la Corte d'appello di Messina pronunciava la sentenza n. /2020, oggetto del presente esame.

8. Con riguardo al primo motivo di gravame, che riproponeva l'eccezione di prescrizione decennale del credito risarcitorio, sostenendo che il

termine avesse iniziato a decorrere dal momento del verificarsi dell'evento dannoso, cioè dalla data in cui la mandataria non aveva tempestivamente esplicitato le riserve iscritte nel IV SAL (marzo 1993), la Corte di merito richiamava espressamente il principio di diritto fissato dalla Corte di cassazione nel giudizio rescindente, ribadendo che il rapporto interno al RTI è riconducibile al mandato e che il *dies a quo* della prescrizione dell'azione risarcitoria decorre dal compimento dell'ultimo atto rilevante nell'esecuzione del mandato, e non dalla singola omissione (quale la tardiva esplicitazione della riserva).

8.1. Applicando tale criterio al caso concreto, la Corte messinese argomentava che il rapporto di mandato non poteva ritenersi esaurito alla data dello stato finale dei lavori, risultando documentati successivi scambi tra le parti (fino al novembre 1995) relativi alla tutela del credito e alla messa in mora della stazione appaltante. Poiché l'atto di messa in mora era stato notificato il 1° dicembre 2003 e la citazione introduttiva il 5 aprile 2004, la Corte d'appello concludeva per la mancata maturazione della prescrizione del diritto azionato.

9. Con il secondo motivo, la Leitner aveva censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto provato l'inadempimento colpevole della mandataria e, conseguentemente, riconosciuto il diritto al risarcimento del danno in favore di GE.I.CO. In particolare, l'appellante aveva dedotto di non essere gravata dall'obbligo esclusivo di formulare le riserve, trattandosi di gestione congiunta dell'appalto, aggiungendo che la GE.I.CO. non le avrebbe fornito tempestivamente gli elementi necessari per l'esplicitazione delle riserve, e che, in ogni caso, non vi sarebbe stata prova del danno, non essendo stata dimostrata l'elevata probabilità di accoglimento della riserva da parte della stazione appaltante.

9.1. La Corte d'appello esaminava distintamente la questione dell'inadempimento della mandataria e quella della prova del danno risarcibile.

9.2. Sotto il primo profilo, confermava che, in base al regolamento di mandato, l'onere di esplicitare tempestivamente le riserve incombeva sulla mandataria, e che la Leitner lo aveva effettivamente adempiuto tardivamente, determinando la decadenza della pretesa nei confronti della P.A., ritenendo quindi provato l'inadempimento colpevole di Leitner.

9.3. Nondimeno, quanto al danno, la Corte d'appello accoglieva il motivo di gravame, affermando che nei giudizi risarcitori da perdita di *chance* o da mancata coltivazione di riserve grava sulla parte attrice l'onere di dimostrare che, se la riserva fosse stata tempestivamente esplicitata, vi sarebbe stata una concreta ed elevata probabilità di accoglimento.

9.4. Nel caso di specie, la GE.I.CO. non aveva dimostrato che le opere oggetto di riserva fossero previste dal contratto o da varianti formalmente approvate. Inoltre, non risultavano integrate le condizioni eccezionali previste dalla normativa sugli appalti pubblici per il riconoscimento di compensi per opere aggiuntive, ai sensi dell'art. 342 l. n. 2248/1865, quelle prevista dall'art. 103 del R.D. 350/1895 per i lavori addizionali non previamente autorizzati, rispetto ai quali GE.I.CO. non aveva provato la ricorrenza, fra tutte le condizioni necessarie, di quelle specifiche il cui riconoscimento era a suo carico [cioè: a) lavori qualificati come indispensabili, b) riconosciuti tali dalla committente e c) relativi a costi addizionali che rientrano nei limiti delle spese approvate].

9.5. La Corte d'appello riteneva che mancasse, dunque, la prova del danno e del nesso causale tra l'inadempimento della mandataria e il pregiudizio economico lamentato. Per tali ragioni, accoglieva il secondo motivo, con conseguente riforma della sentenza di primo grado e rigetto della domanda risarcitoria.

10. La cassazione della sentenza sin qui descritta, e notificata il 18.1.2021, è chiesta con ricorso notificato il 16.3.2021 da GE.I.CO. ed affidato a cinque motivi, cui resiste con controricorso la società Leitner, che in prossimità dell'adunanza ha depositato memoria illustrativa.

## **CONSIDERATO CHE**

11. Con il primo motivo si deduce la violazione dell'art. 1218 cod. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale illegittimamente affermato che l'onere della prova del nesso di causalità del danno consistente nel mancato riconoscimento del credito per euro non era stato assolto dal creditore, trascurando che il creditore aveva dimostrato che l'inadempimento e il nesso di causalità erano costituiti dalla mancata esplicitazione della riserva, la quale avrebbe necessariamente indotto la direzione lavori e il committente a pronunciarsi in via definitiva sulla indifferibilità, necessità ed urgenza delle opere stesse, così da predisporre la perizia in variante. A dimostrazione di ciò, la GE.I.CO. aveva infatti depositato, fin dalla costituzione in giudizio, la consulenza tecnica d'ufficio redatta nel giudizio contro l'Amministrazione comunale di Taormina, da cui si evinceva la necessità ed indifferibilità delle opere ed il costo delle stesse.

11.1. La censura è inammissibile, ai sensi dell'art. 360 bis.1. cod. proc. civ., perché la decisione impugnata è conforme ai costanti principi interpretativi della giurisprudenza di legittimità, peraltro puntualmente richiamati dalla Corte di merito, in ordine alla ripartizione dell'onere probatorio in tema di allegato inadempimento contrattuale (cfr. Cass. Sez. Un. 13733/2001), così come in tema di prova di prova del danno e del nesso di causalità, che pone tale onere a carico del danneggiato (cfr. da ultimo, Cass. 12760/2024). Con riguardo a questo secondo aspetto, la censura non si confronta con la corretta ripartizione dell'onere probatorio, ma con la articolata - e sopra già illustrata - conclusione di merito raggiunta dalla Corte territoriale in punto di mancata dimostrazione, da parte di GE.I.CO., della elevata probabilità di accoglimento della riserva, ove la stessa fosse stata tempestivamente formulata.

12. Con il secondo motivo si censura la violazione dell'art. 103 del R.D. 350 del 1895, in relazione alla mancata dimostrazione del nesso di causalità e la violazione dell'art. 1223 cod. civ., in correlazione con l'art. 2043 cod. civ. Ad avviso di parte ricorrente, la Corte d'appello ha erroneamente valutato le quattro condizioni richiesta dall'art. 103 cit. per il riconoscimento del credito, dal momento che, pur avendo riconosciuto la mancata realizzazione della prima condizione, a causa della mancata esplicitazione della riserva, ha ritenuto comunque non assolto l'onere probatorio in ordine al nesso di causalità da parte della GE.I.CO. In realtà, prosegue la ricorrente, la mancata indicazione in sede di collaudo dei lavori in oggetto quali lavori urgenti è sempre imputabile alla Leitner, che, non avendo esplicitato le riserve, non ha reso quei lavori parte delle opere da collaudare, e quindi non ha consentito al collaudatore di esprimersi sia in merito alla qualificazione di indispensabilità, sia in merito al riconoscimento da parte della committenza ed alla loro quantificazione.

12.1. Anche questa censura è inammissibile, perché si concentra, in realtà, non tanto sull'*error in iudicando* asseritamente commesso dalla Corte messinese nella ricostruzione dei presupposti per il riconoscimento della riserva ai sensi dell'art. 103 R.D. 350/1895, quanto sull'esito del procedimento applicativo della disposizione richiamata, in virtù della quale la Corte ha ritenuto non assolta la prova incombente su GE.I.CO., anche qui in applicazione di criteri ermeneutici conformi alla richiamata giurisprudenza di legittimità (Cass. 13432/2003 e 25620/2008).

13. Con il terzo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione dell'art. 342 l. n. 2248/1865, in relazione all'art. 1223 cod. civ e all'art. 2043 cod. civ., per avere la Corte d'appello illegittimamente ritenuto non sussistente il nesso di causalità, in quanto le opere erano in difformità dal progetto e non avrebbero potuto essere pagate. Ad avviso della ricorrente, la Corte territoriale ha trascurato che il pagamento avrebbe potuto essere effettuato ove la Leitner aves-

se esplicitato la riserva, come da suo constatato inadempimento, sicché l'esistenza del nesso di causalità doveva ritenersi dimostrata con la sola possibilità che il comportamento inadempiente avesse dato adito e cagione al danno dedotto.

13.1. Anche questa censura, come la precedente, è inammissibile perché si concentra, in realtà, non tanto sull'*error in iudicando* asseritamente commesso dalla Corte messinese nel ricostruire i presupposti normativi per il riconoscimento dei maggiori compensi per le opere aggiuntive, secondo la previsione dell'art. 342 l. n. 2248/1865 e dell'art. 103 R.D. 350/1895, quanto sull'esito del procedimento applicativo della disposizione richiamata, là dove ha ritenuto che la comunicazione che in caso di somma urgenza il direttore dei lavori è tenuto a fare all'Amministrazione non fosse intervenuta, con la conseguenza che non si era completato il procedimento previsto dall'art. 342 cit. (come pure richiesto dalla citata giurisprudenza di legittimità), e che ciò fosse imputabile nei fatti, e pertanto insindacabilmente in questa sede, anche alla GE.I.CO.

14. Con il quarto motivo si deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 2043, 1223 e 1226 cod. civ., con riferimento alla quantificazione del risarcimento dei danni, per avere la Corte territoriale arrestato la statuizione alla mancata prova del nesso di causalità, senza considerare che il danno era stato ritenuto provato dal Giudice di prime cure sulla base della svolta c.t.u.

14.1. Questa censura, che investe l'entità del danno oggetto della domanda di GE.I.CO., è anch'essa inammissibile, perché la statuizione della Corte di merito in punto di danno, ritenuta la questione assorbita nell'accoglimento del gravame in punto di prova del danno e di nesso di casualità, scaturisce effettivamente dalla corretta ripartizione degli oneri probatori e dalla constatazione che gli stessi non erano stati assolti dal soggetto cui erano stati correttamente imputati, e cioè l'asserito creditore GE.I.CO.,

restando, pertanto, estranea alla censura di violazione di legge ex art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.

15. Con il quinto motivo si deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione dell'art. 91 cod. proc. civ., con riferimento all'operata compensazione delle spese di lite, in luogo della condanna di Leitner alla rifusione delle spese, in quanto soccombente in sede di legittimità.

15.1. La censura è inammissibile.

15.2. In tema di spese giudiziali, il sindacato di legittimità sulla pronuncia di compensazione è diretto ad evitare che siano addotte ragioni illogiche o erronee a fondamento della decisione di compensarne i costi tra le parti e consiste, come affermato dalla Corte costituzionale (sent. n. 157 del 2014), in una verifica "in negativo" in ragione della "elasticità" costituzionalmente necessaria che caratterizza il potere giudiziale di compensazione delle spese di lite, "non essendo indefettibilmente coesistente alla tutela giurisdizionale la ripetizione di dette spese" in favore della parte vittoriosa (Cass. 21400/2021).

Nel caso di specie, la Corte territoriale ha svolto la necessaria valutazione unitaria del giudizio, conclusosi in verità in senso sfavorevole all'odierna ricorrente, e ha motivato in modo non illogico od erroneo la disposta compensazione delle spese di lite.

16. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile e, in applicazione del principio della soccombenza, parte ricorrente è condannata alla rifusione delle spese di lite a favore di parte controricorrente, nella misura liquidata in dispositivo.

17. Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.

**P.Q.M.**

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore di parte controricorrente e liquidate in Euro per compensi, Euro ,00 per esborsi, 15% per rimborso spese generali ed oltre accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27/02/2026.

Il Presidente  
Guido Mercolino